

LEGALITÀ PROFESSIONISTI

del 1946
Ente
Sistema
Edilizia
Brescia

CAPE
cassa
assistenziale
paritetica
edile



LEGALITÀ PROFESSIONISTI

HO SCELTO LA MIGLIOR IMPRESA PER IL MIO COMMITTENTE?

Tu che spesso ti trovi a dover affrontare da un lato i problemi del cantiere e dall'altro la soddisfazione del committente, ti sarai spesso posto questa domanda! È vero, le incognite sono molte e il risultato non può essere matematicamente certo... forse è più una questione di statistiche, di normative... o di giurisprudenza?

Lo sai che le verifiche che devi svolgere non sono solo in ottica economica né limitate all'aspetto documentale, ma comportano la necessità di "scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge [formali], ma anche della capacità tecnica e professionale [sostanziale], proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa (...)" [Cassazione Penale Sez. 4, 19 aprile 2010 n. 15081].

Oltre al certificato della Camera di commercio che deve attestare l'inerenza dell'attività svolta rispetto ai lavori effettivamente da svolgere, è necessario, quindi, verificare:

■ che ai lavoratori che svolgono lavori edili sia applicato il contratto collettivo dell'edilizia (nota interministeriale del 1 luglio 2015 e parere Anac n. 6 del 4 febbraio 2015) perché in caso di infortunio o di verifica ispettiva oltre alle sanzioni amministrative il rischio può essere anche di natura penale;

■ che le imprese presenti in cantiere e che svolgono lavori edili siano regolarmente iscritte in cassa Edile ed in possesso del Durc rilasciato da 3 enti: Cassa Edile, Inail e Inps. Diversamente il Durc potrebbe essere considerato irregolare dall'amministrazione concedente che quindi dispone la sospensione del Titolo abilitativo con la conseguente interruzione dei lavori e il fermo forzato del cantiere.

Inoltre, se in cantiere operano più "Artigiani" (Lavoratori Autonomi) in collaborazione tra di loro, o in rapporto di subordinazione a uno di loro o all'impresa, si tratta di appalto non genuino (costituzione di "impresa di fatto"). In tal caso gli organi di vigilanza procederanno nei confronti dei soggetti responsabili con:

■ la segnalazione alla "amministrazione concedente" e interruzione dei lavori sino alla regolarizzazione di ogni aspetto retributivo e contributivo da parte dell'impresa (venir meno della validità del Durc presente);

■ l'emanazione di prescrizioni obbligatorie ai sensi di Legge (sicurezza, documentazione, idoneità sanitaria e formazione), con le conseguenti sanzioni (Circ. Min. Lav. 16/2012);

■ l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Non c'è
sicurezza
senza
legalità



Ricorda, infine, che se l'impresa che hai scelto non paga le retribuzioni previste dal contratto collettivo dell'edilizia o non versa i contributi a Cassa Edile, Inail, Inps, potrebbe essere il tuo committente a doverlo fare per il principio della responsabilità solidale. Il Committente potrà poi rivalersi sul Professionista per imperizia o negligenza nell'adempimento della prestazione.

Quindi scegli bene e nel dubbio contatta Cassa Edile ed ESEB che sono a tua disposizione.

del 1946
Ente
Sistema
Edilizia
Brescia

CAPE
cassa
assistenziale
paritetica
edile

PER CHIARIMENTI CONTATTATE:
ESEB 030 2007193 - INFO@ESEB.IT - WWW.ESEB.IT
CAPE 030 289061 - APPALTI@CASSAEDILEBRESCIA.IT